

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE

*Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2020.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è in corso, presso la Giunta per le elezioni della Camera una importante seduta con vota-

zioni nella quale non sono consentite sostituzioni. Sottolinea come per tale ragione i colleghi Pittalis e Bartolozzi non possano prendere parte ai lavori della Commissione Giustizia. Invita quindi la presidenza a contattare il presidente della Giunta per le elezioni al fine di coordinare i lavori di entrambi gli organi parlamentari per consentire la partecipazione di tutti i commissari ad entrambi i lavori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel dichiarare di essere a conoscenza della concomitanza dei lavori parlamentari, accoglie la proposta del collega Costa al fine di consentire, anche a deputati di altri gruppi, di partecipare ai lavori della Commissione.

Ciò premesso, comunica che sono pervenute 138 proposte emendative (*vedi allegato*). Segnala che la presidenza ne ha effettuato il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano « strettamente attinenti alla materia del decreto legge » – e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia

« deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo ». Evidenzia che, sulla base di tali criteri, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Costa 1.9, limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, in quanto recante un differimento della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; gli analoghi Costa 1.8 e 1.14, limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, in quanto recanti una sospensione dell'efficacia della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; Costa 1.25, in quanto incidente sulla nuova disciplina della prescrizione del reato nell'ambito di una delega volta all'efficienza del processo penale; Costa 1.7, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto reca una nuova disciplina della sospensione della prescrizione del reato; Costa 2-*sexies*.01, in quanto incide sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere; Costa 2-*sexies*. 02, in quanto incide sulla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; Costa 2-*sexies*.03 e 2-*sexies*.04, in quanto recano modifiche alla disciplina del reato di abuso di ufficio di cui all'articolo 323; Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza; Vanessa Cattoi 3-*bis*.01, che reca disposizioni in materia di assunzione di personale non dirigenziale degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento; Turri 4.8, che incide sull'applicazione del principio di irretroattività per le sanzioni amministrative; gli identici Costa 5.01 e Varchi 5.02 in quanto relativi all'indennità annuale per i magistrati onorari; Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento dei magistrati onorari; Turri 7.02, in quanto introduce una nuova disciplina sul diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche; gli analoghi Turri 7.04 e 7.05, che recanti disposizioni in materia di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali educative. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come in ordine al provvedimento in esame sia stata già evidenziata la compressione esercitata sul diritto dei parlamentari di esaminare lo stesso provvedimento e precisa che tale questione sarà sottoposta al Presidente della Camera dei deputati. Nel rilevare come il Senato abbia esaminato il provvedimento per oltre 45 giorni ed abbia dichiarato ammissibili emendamenti di contenuto analogo a quelli che, contrariamente, in questa sede sono stati dichiarati inammissibili, ritiene che la compressione sia duplice: di carattere cronologico e di carattere contenutistico. Evidenzia come al Senato il tema della prescrizione sia stato considerato non estraneo a quelli trattati dal provvedimento. In proposito sottolinea che il provvedimento in esame si riferisce ad una fase emergenziale e sottolinea come la sospensione della prescrizione sia stato oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale proprio per come è stato trattato il tema della prescrizione nella fase dell'emergenza. Ritiene che un altro tema da non poter considerare estraneo al dibattito sia quello della riparazione per ingiusta detenzione. Rammenta infatti che il provvedimento interviene in ordine alla custodia cautelare e alla detenzione domiciliare. Si domanda quindi per quale ragione la riparazione per ingiusta detenzione, che deve essere effettuata nei confronti di coloro che sono stati incarcerati ingiustamente, non debba essere considerato un tema compatibile con il decreto-legge in esame. Ritenendo pertanto che tali questioni siano *ictu oculi* ammissibili, preannuncia la presentazione di un ricorso avverso la decisione della presidenza. Nell'evidenziare inoltre che presso l'altro ramo del Parlamento sono stati dichiarati ammissibili, con la complicità del Governo, anche alcuni emendamenti che introducevano materie totalmente estranee al provvedimento, quali ad esempio quello relativo alla revoca del cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, sottolinea come ai parlamentari dell'opposizione alla Camera non venga assicurata la stessa disponibilità che invece viene garantita al Governo e

alla maggioranza al Senato. Ritiene da ultimo che anche gli emendamenti concernenti la questione relativa alla magistratura onoraria possano essere dichiarati ammissibili.

Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni del collega Costa, si domanda per quale ragione la presidenza abbia dichiarato inammissibili emendamenti proposti dal suo gruppo che per tipologia di materia sono certamente pertinenti alle questioni che il provvedimento affronta, mentre presso l'altro ramo del Parlamento, con il *placet* del Governo, si siano inseriti con emendamenti argomenti totalmente nuovi quali, ad esempio, quello del sistema di protezione dei minori dai rischi di *cyberspazio*. Chiede pertanto che le siano rese disponibili le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità effettuata dalla presidenza al fine di poter predisporre gli opportuni ricorsi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni della collega Bisa, sottolinea come presso l'altro ramo del Parlamento siano stati aggiunti al provvedimento articoli su argomenti come il controllo parentale o i testimoni di giustizia, che in realtà esulavano dal contenuto originario del decreto legge. Con riferimento all'introduzione delle disposizioni in materia di testimoni di giustizia, sottolinea come le stesse riproducano il contenuto di una proposta di legge all'esame della Commissione, sulla quale vi era anche l'intenzione di raccogliere l'assenso per procedere in sede legislativa. Non comprende la *ratio* dell'inserimento di tale articolo aggiuntivo il cui contenuto dichiara di condividere e ritiene che la maggioranza, con una grave violenza istituzionale, svisciva la nobiltà dell'intento perseguito dalla disposizione in discussione. In proposito, inoltre, sottolinea che l'articolo introdotto al Senato prevede la scadenza dell'efficacia della disposizione al venir meno dell'emergenza Covid. A suo avviso tale previsione è priva di senso logico e sottolinea come meglio sarebbe stato prevedere che la stessa avesse effi-

cacia fino all'approvazione di una legge organica sulla materia. Stigmatizza, da ultimo, la condotta dell'Esecutivo che, nel predisporre il decreto legge, ha posto accanto ad una disposizione necessaria, come quella volta ad evitare che i boss che per l'emergenza pandemica sono stati posti agli arresti domiciliari possano non tornare in carcere, con altre che non sono ad esse assimilabili, predisponendo un provvedimento così eterogeneo che a suo avviso non avrebbe dovuto essere firmato dal Presidente della Repubblica.

Roberto TURRI (LEGA) concorda con la richiesta della collega Bisa di poter conoscere le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità della presidenza, sottolineando che le stesse sono necessarie per predisporre gli eventuali ricorsi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel ribadire che il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna, fa presente che i criteri posti alla base della dichiarazione di inammissibilità, come già precisato all'inizio della seduta, sono l'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano « strettamente attinenti alla materia del decreto legge » – e il punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia « deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo ». Per quanto riguarda, invece, i tempi a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento, stigmatizza la compressione dei tempi d'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sottolineando al contempo che tale compressione non dipende dalla sua volontà né da quella del Presidente della Camera che per le vie formali ha fatto presente in diverse occasioni la necessità che entrambi i rami del Parlamento dispongano di tempo congruo per esaminare i provvedimenti di urgenza. Relativamente al vaglio di ammissibilità

effettuato dal Senato, sottolinea come la presidenza non possa sindacare le scelte adottate dall'altro ramo del Parlamento, e ribadisce che è suo compito attenersi, come ha sempre fatto, ai criteri che il Regolamento della Camera impone ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative. Invita quindi i gruppi a far pervenire prontamente i propri ricorsi per consentirne una attenta valutazione. In attesa, quindi, di contattare il presidente della Giunta delle elezioni per poter coordinare i lavori dei due organi al fine di consentire a tutti i parlamentari di partecipare ad entrambi i lavori, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 14.15.**

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in relazione ai ricorsi prevenuti avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate nella seduta antimeridiana, chiarisce che la presidenza – nel rispetto dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – ha ritenuto ammissibili le proposte emendative incidenti comunque sulle discipline prese in considerazione dal provvedimento di urgenza e le proposte emendative comunque legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Sulla base di tali criteri, la presidenza ritiene di riammettere: l'emendamento Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza, nella fase emergenziale e l'articolo aggiuntivo Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento in servizio dei magistrati onorari per accelerare i procedimenti sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. La presidenza ritiene altresì di riammettere l'emendamento Costa 1.7, in quanto le modifiche alla disciplina della prescrizione sono correlate alla nuova disciplina delle operazioni di stralcio delle intercettazioni, introdotta dallo stesso emendamento.

Fa presente che gli onorevoli Siracusano e Pittalis hanno comunicato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma degli onorevoli Costa e Bartolozzi, che l'onorevole Bellucci ha chiesto di sottoscrivere tutti gli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia, e che l'onorevole Mollicone ha chiesto il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 6.10 e la sottoscrizione dell'emendamento 6.11 Varchi.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di specificare se il parere contrario su tutte le proposte emendative è da intendersi dettato dal merito delle stesse ovvero se esso sia motivato da ragioni di tempo. Nel caso in cui il parere contrario attenga al merito delle proposte emendative, preannuncia interventi di carattere ostruzionistico su tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene per chiedere la correzione di un refuso contenuto nel testo dell'emendamento 2.10 a sua prima firma.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, nel comprendere le ragioni della deputata Bartolozzi, conferma il parere testé espresso, ricordando che il provvedimento d'urgenza in esame scadrà prossimo 29 giugno e riconoscendo comunque come sia diritto della deputata intervenire su ogni singolo emendamento presentato.

Giusi BARTOLOZZI (FI), dopo aver sottolineato di sapere perfettamente che è suo diritto intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno, rinnova la sua richiesta di chiarimento delle ragioni sottostanti il parere contrario su tutte le proposte emendative. Precisa che conoscere il pensiero della relatrice e del rappresentante

del Governo sul merito degli emendamenti è utile per comprendere se ci siano i margini per un'eventuale trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno per l'Assemblea.

Enrico COSTA (FI) ricorda alla collega Bartolozzi che il ruolo della relatrice non è quello di pensare, ma di eseguire. Essendo note a tutti le dinamiche di Assemblea, chiede che la relatrice chiarisca quali sono i temi sui quali sarà possibile dialogare, al fine di comprendere quali emendamenti possano essere trasformati in ordini del giorno. Altrimenti preannuncia l'intenzione di protrarre gli interventi nel dibattito per tutta la notte.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente come si stiano chiedendo indicazioni in merito agli argomenti sui quali possa essere possibile con ordini del giorno un impegno del Governo per provvedimenti legislativi futuri.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI assicura la massima disponibilità del Governo a dialogare per valutare quali argomenti potranno essere eventualmente inseriti in ordini del giorno da accogliere in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, dopo aver preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, che interviene sulla disciplina di riforma delle intercettazioni, allungando i termini della sua entrata in vigore, chiede che su di esso sia fatta particolare attenzione. Ricorda che in base alla normativa in vigore, alcuni atti, pur non essendo segreti, non possono essere divulgati; uno di questi è l'ordinanza di custodia cautelare che, al suo interno, può contenere centinaia di pagine di intercettazioni telefoniche non ancora periziate. La nuova normativa in materia di intercettazioni, tuttavia, prevede che le ordinanze di custodia cautelare potranno

essere pubblicate integralmente in violazione, a suo avviso, della presunzione di innocenza. Si legittima, in pratica, il giornalista a fare un « copia e incolla » delle ordinanze, la cui pubblicazione, dal momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sarebbe più un reato. Precisa che il suo emendamento è finalizzato a evitare l'entrata in vigore di questa specifica norma e che avrebbe gradito un segnale di attenzione da parte della relatrice e del Governo, stante la delicatezza della materia. Riferisce che la denominazione di molte inchieste giudiziarie si rifà spesso al nome di persone ivi implicate, che restano, pertanto, indissolubilmente associate ad esse, come avvenuto all'*ex* parlamentare Cera, implicato in un'inchiesta infelicitamente denominata « C'era una volta ». Conclude chiedendo che sul suo emendamento sia posta una particolare attenzione, ai fini di una futura valutazione del suo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Costa 1.2 e 1.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, sottolinea che il termine del 31 agosto 2020 previsto dal provvedimento in esame risulta del tutto incongruo. A tal fine, l'emendamento in esame prevede un differimento del termine, rispetto al quale chiede un atto di resipiscenza da parte della maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Paolini 1.4, nonché gli emendamenti Costa 1.5 e 1.6.

Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.7, che riguarda il tema della prescrizione. Segnala che con l'emendamento si propone di reintrodurre la disciplina prevista dalla legge di riforma dell'allora Ministro della Giustizia Orlando. Ricordando che un emendamento di contenuto analogo è stato respinto al

Senato con un solo voto di differenza, segnala che è già depositata una proposta di legge sulla materia, di cui si attende la calendarizzazione. Evidenzia che la maggioranza intende risolvere la questione con il cosiddetto lodo Conte-*bis* da inserire in un disegno di legge in materia di giustizia, di cui tuttavia non si conoscono i tempi di esame presso la Camera. Auspica che il gruppo del Partito democratico possa votare a favore dell'emendamento in esame, che riflette posizioni a suo tempo condivise dagli stessi colleghi del Partito democratico. Ribadisce, infine, che l'approvazione dell'emendamento ripristinerebbe la disciplina della riforma a suo tempo introdotta dal Ministro Orlando, che rappresenta comunque un male minore rispetto al testo proposto dall'attuale Ministro della Giustizia Bonafede.

Cosimo Maria FERRI (IV), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento Costa 1.7, evidenzia che si tratta di una scelta di coerenza rispetto alla riforma approvata a suo tempo dal Ministro Orlando, nonché con il cosiddetto lodo Annibaldi. Rileva, altresì, che non sono ancora chiari i contorni della riforma delineata dal Ministro Bonafede relativa alla riduzione dei tempi dei processi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega sull'emendamento in esame, ribadisce il mutamento di posizione del Partito democratico, che si è uniformato alle scelte del partner di maggioranza per ragioni di mero opportunismo politico. Evidenzia, altresì, che la disciplina proposta dal provvedimento in esame, lungi dall'accelerare i tempi del processo, condannerà gli imputati a subire *sine die* lo stigma del procedimento giudiziario. Auspica, quindi, il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sull'emendamento Costa 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.7, 1.10 e 1.11, nonché gli emendamenti Turri 1.12 e 1.13, Costa 1.20, 1.15 e 1.16.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.18, sottolinea che esso prevede il differimento dell'entrata in vigore della disciplina del *trojan*. Al riguardo, rileva che quella proposta dalla maggioranza è una disciplina disorganica, che assimila uno strumento estremamente impattante come il captatore informatico allo schema delle intercettazioni ambientali: mentre queste ultime, però, sono essenzialmente statiche, il *trojan* consente, non solo di captare la voce, ma anche di sottrarre o introdurre documenti in un computer. Sottolinea che, mentre le perquisizioni implicano sempre la stesura di un verbale, l'utilizzo del *trojan* non prevede alcuna garanzia. Pertanto, ribadisce che con l'emendamento si intende differire l'entrata in vigore delle disposizioni sul *trojan* in modo da predisporre una revisione organica di tutta la materia. Sottolineando che il gruppo Movimento 5 stelle dimostra di non avere alcun rispetto per le garanzie dei cittadini in materia di giustizia, rileva l'impossibilità, per il proprio gruppo, di collaborare con la maggioranza sui temi della giustizia, almeno fin tanto che risulteranno prevalenti queste posizioni giustizialiste.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.18 e 1.17.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19 e associandosi alle considerazioni del collega Paolini, sottolinea che l'emendamento in esame mira ad attrezzare gli uffici delle Procure del necessario personale tecnico nonché dei fondi per assumerlo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.19 e Varchi 1.21.

Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Turri 1.22, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso presenta un contenuto analogo all'emendamento Turri 1.19, mirando a dotare le Procure del personale tecnico e delle ri-

sorse economiche per assolvere ai compiti previsti dal provvedimento in esame. Preannuncia, quindi, che nel caso in cui venisse respinto, l'emendamento sarà trasformato in un ordine del giorno, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.22 e Varchi 1.23 e 1.24.

Anna Rita TATEO (LEGA) non comprende le ragioni per le quali la relatrice ed il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Turri 1.01, del quale è cofirmataria, che riproduce una analoga proposta emendativa già respinta al Senato. Sottolinea che tale articolo aggiuntivo è volto a contrastare la pedopornografia, problematica che durante l'emergenza Covid è emersa ancor più nella sua gravità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Turri 1.01, l'emendamento Potenti 1-bis.1, l'articolo aggiuntivo Turri 1-bis.01, nonché gli emendamenti Turri 2.1 e Paolini 2.2.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, rammenta che l'articolo 2 del provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi di necessità e della detenzione domiciliare in deroga. Sottolinea come non può ritenersi che tale articolo costituisca il fulcro del provvedimento, in quanto il decreto-legge all'esame della Commissione è un « decreto *omnibus* », ma ritiene che tale articolo da un punto di vista politico sia molto importante. Rileva infatti come lo stesso abbia consentito alla maggioranza di trovare un accordo che consentisse che le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede fossero respinte. Nel dettaglio tale articolo fa confluire all'interno del decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020 che, qualora non fosse stato unificato al provvedimento in esame, avrebbe potuto avere un *iter* più lungo che avrebbe consentito di apportare migliora-

menti al testo. In proposito, ritiene che sarebbe stato utile che la relatrice avesse rassicurato in ordine ad una correzione del testo che invece non sarà effettuata dal legislatore, ma che verrà predisposta dalla Consulta. Ricorda, infatti, che due tribunali di sorveglianza hanno sollevato sul testo questione di legittimità e che sono stati avanzati molteplici rilievi sulla materia, oltre che da parte delle opposizioni, dal Consiglio superiore della Magistratura. Fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.3, nel sostituire la parola « ventiquattro » con la seguente « quarantotto » tenta di ampliare il termine entro il quale deve essere concesso il permesso di necessità da parte della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Sottolinea infatti come chiedere ad una procura di esprimere un parere in ventiquattro ore significhi di fatto svuotare lo stesso di contenuto, in quanto il termine di ventiquattro ore non è a suo avviso idoneo a verificare la colleganza del condannato con il territorio. Rileva quindi che con un termine così ristretto, la Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia potranno soltanto inoltrare le carte già contenute nel fascicolo. Sottolinea inoltre che l'emendamento riprende una delle osservazioni contenuta anche nel parere approvato dal Consiglio superiore della Magistratura sul decreto-legge 29 del 2020. A suo avviso è privo di giustificazioni formulare una proposta di parere contrario su un tema tecnico che risponde a esigenze formulate da magistrati che operano sul campo. Nel ritenere la propria proposta emendativa di buon senso, rendendo possibile ciò che lo stesso Esecutivo persegue, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a manifestare la disponibilità di discutere sull'argomento. In tal caso il suo gruppo parlamentare potrebbe determinarsi in maniera diversa su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) invita i colleghi della maggioranza a valutare favorevolmente l'emendamento Bartolozzi 2.3, di contenuto analogo all'emendamento

a sua firma 2.2, testé respinto dalla Commissione. A suo avviso la maggioranza con il proprio atteggiamento riesce a rovinare anche le cose buone che fa. Precisa che l'emendamento a sua firma prevedeva la sostituzione della parola «ventiquattro» con la parola «settantadue» per consentire che le richieste siano valutate anche qualora arrivassero di venerdì. Nel prendere atto della reiezione della sua proposta emendativa, auspica che almeno quella della collega Bartolozzi, che prevede un termine più stretto, venga accolta, per ridurre il danno posto in essere dall'Esecutivo. Evidenzia inoltre che molto spesso problemi di comunicazione possono portare a gravi conseguenze, come è accaduto nel caso della scarcerazione del boss Zagaria. Per tale ragione ritiene necessario approvare l'emendamento in discussione, che non reca costi per lo Stato.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ribadire di avere già manifestato la propria disponibilità al dialogo, sottolinea che la questione potrà essere approfondita attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Evidenzia quindi che il termine di ventiquattro ore è già previsto e che a volte, proprio per la natura del permesso, un termine più lungo per la concessione dello stesso sarebbe inutile. Ritiene tuttavia che, qualora si volesse ampliare il termine, sarebbe opportuno fare un coordinamento in un'ottica di sistema. Sottolinea, inoltre, che prevedere dei tempi più lunghi potrebbe determinare in casi particolari, quali ad esempio la partecipazione ad un funerale o la visita ad un congiunto morente, l'inutilità del permesso stesso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur ringraziando il sottosegretario, dichiara di non condividere quanto da lui affermato. Osserva infatti che già la norma prevede che possano ricorrere esigenze di motivata eccezionale urgenza, mentre l'emendamento si riferisce a permessi di routine. Non condivide neanche la necessità di mettere a sistema la disposizione in quanto la norma, che si riferisce ai casi di

cui all'articolo 41-*bis*, ha natura eccezionale. Ciò detto, nell'apprezzare l'apertura del rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo parlamentare di un ordine del giorno in Assemblea sulla materia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ribadisce che il termine di ventiquattro ore è in certi casi eccessivamente stringente e sottolinea come tali casi siano quelli che interessano maggiormente la collettività. Ritiene quindi che, se il Parlamento vuole mettere gli uffici giudiziari in condizioni di effettuare realmente degli accertamenti, deve prevedere un termine maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.3.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.4, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere che le disposizioni relative ai permessi di necessità si applichino anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio e non soltanto per quelli per i quali vi è stata una sentenza di condanna. Nel ribadire che, qualora il decreto-legge n. 29 del 2020 non fosse confluito all'interno del procedimento in esame, il Parlamento avrebbe potuto esaminarlo con maggiore attenzione, ritiene impossibile che non si possa trovare una convergenza su temi tecnici e chiede al rappresentante del Governo dei chiarimenti sulla questione.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.4.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.5 in tema di efficientamento del sistema, con il quale si prevede che i permessi concessi ai detenuti per i delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e a detenuti sottoposti al regime previsto all'articolo 41-*bis* siano comunicati mensilmente al procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Sottolinea come il

provvedimento intervenga sul piano tecnico e, nel rilevare come la disposizione coinvolga soggetti ad alto spessore criminale, evidenzia l'importanza di una maggiore tempestività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.5, Varchi 2.6, 2.7 e Turri 2.8.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.9 che rappresenta l'ennesimo tentativo di migliorare, dal punto di vista tecnico, il provvedimento in esame, rammentando peraltro il giudizio che del legislatore ha dato la VI Commissione del Consiglio Superiore della magistratura. Evidenzia in particolare, con riguardo alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, che in questo caso viene dato il termine eccessivamente stringente di 24 ore per la richiesta di parere avanzata dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza al Procuratore nazionale antimafia e al contrario il termine troppo lungo di quindici giorni per la sua formulazione. Ritiene infatti che tali termini vadano inseriti in un sistema coerente, soprattutto se l'esigenza è quella di consentire al detenuto di accedere al permesso in tempi ragionevoli e di garantire il diritto del magistrato ad acquisire tutti gli atti necessari, concedendogli un tempo congruo per farlo. Nel concordare con le considerazioni del sottosegretario Ferraresi con riguardo alla necessità di intervenire coerentemente su tutti i termini, come si prefigge di fare il suo emendamento 2.9, ritiene tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 2 contraddica le sue parole.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) anticipa il suo intervento, dal momento che il successivo emendamento 2.10 a sua prima firma è sostanzialmente analogo a quello della collega Bartolozzi. Dissente tuttavia parzialmente sulla soluzione adottata dalla collega, che mantiene il termine troppo esiguo di due giorni per il parere reso dal procuratore della Repubblica e invece riduce eccessivamente da quindici a quattro

giorni il termine per il parere reso dal Procuratore nazionale antimafia. Rileva inoltre, anche se non direttamente attinente al contenuto degli emendamenti in questione, il problema dell'identificazione del giudice competente nel caso in cui la condanna sia frutto di un cumulo. Chiede pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.10 o, in alternativa, dell'emendamento 2.9 della collega Bartolozzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2.9, Paolini 2.10 e Bartolozzi 2.11.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.12, sottolineando che si tratta di un argomento al quale Forza Italia tiene molto e che dovrebbe rappresentare un obiettivo condiviso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tiene in particolare a sottolineare la falsità di quanto affermato dai colleghi della maggioranza con riguardo all'articolo 123 del decreto cosiddetto « Cura Italia » che, secondo loro, non avrebbe determinato la scarcerazione dei detenuti condannati per mafia, in presenza di un reato ostativo. Precisa infatti che i colleghi della maggioranza e del Governo hanno evidentemente dimenticato quanto in più occasioni dichiarato dalla Corte di Cassazione in merito ai casi di scioglimento del cumulo di condanna, in cui il detenuto abbia già scontato la pena per il reato più grave. Fa presente infatti che in tali casi l'articolo 123 del citato decreto comporterebbe la scarcerazione anche di tali soggetti, benché molto pericolosi. Nel riconoscere che l'emendamento a sua prima firma 2.12 avrebbe potuto essere formulato in una maniera più adeguata, tiene comunque a sottolineare l'importanza del principio ad esso sotteso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione per i soggetti condannati per reati per i quali sia stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Pertanto si di-

chiara disponibile a ritirare l'emendamento per trasferirne il contenuto in un ordine del giorno se il Governo manifestasse la disponibilità ad accoglierlo. Tiene infine a precisare come i soggetti condannati per mafia non debbano essere scarcerati, per andare agli arresti domiciliari, salvo il caso in cui le strutture sanitarie non siano in grado di garantire il diritto alle cure, che è un diritto sacrosanto per tutti i detenuti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) dichiara la propria volontà di fare proprio l'emendamento Bartolozzi 2.12, nel caso in cui la collega lo dovesse ritirare. Nell'evidenziare nuovamente il clamoroso errore compiuto con la circolare del DAP del 21 marzo scorso, fa presente che l'emendamento Bartolozzi 2.12 è strettamente connesso con la questione già posta in precedenza del giudice competente in caso di cumulo di condanne ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del codice di procedura penale. Ritiene infatti che la maggioranza non ne abbia tenuto conto o non fosse a conoscenza della questione, quando ha formulato la disposizione dell'articolo 123 del decreto Cura Italia. Esprime pertanto la convinzione che l'emendamento 2.12, seppure non intervenga in maniera organica sull'argomento e non citi esplicitamente il richiamato articolo del codice di procedura penale, potrebbe comunque risolvere il problema, consentendo che i soggetti condannati per reati mafiosi possano essere scarcerati solo in presenza di gravi condizioni di salute. Sottolinea inoltre che né il Ministro Bonafede né i vertici del DAP hanno ritenuto di assumere alcuna iniziativa, nei mesi precedenti l'epidemia, per prevenire il contagio all'interno delle carceri, eventualmente approntando padiglioni aggiuntivi o strutture temporanee per l'accoglienza dei contagiati. Chiede infine di approvare l'emendamento 2.12 nell'ottica dell'adozione di norme tecnicamente corrette.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.12.

Giusi BARTOLOZZI (FI) torna sul tema già affrontato, rilevando come l'emendamento a sua prima 2.13 intervenga, diversamente dal precedente, non sull'articolo 123 del decreto Cura Italia, ma direttamente sull'articolo 2 del provvedimento in esame, evidenziando come, in conseguenza della mancata risposta del sottosegretario alla sua richiesta, i toni siano destinati ad inasprirsi. Rammenta inoltre che nel corso dell'audizione presso la Commissione bicamerale antimafia, il direttore generale dei detenuti, dottor Giulio Romano, ha ammesso che la nota del DAP del 21 marzo scorso aveva una funzione di sollecitazione nei confronti dei magistrati di sorveglianza e dei tribunali di sorveglianza, evidentemente al fine di evitare eventuali responsabilità in caso di contagi da Covid-19. Evidenzia come tale sollecitazione sia stata prontamente raccolta dai destinatari, dal momento che delle 500 scarcerazioni avvenute negli ultimi mesi soltanto 2 sono precedenti alla data della circolare. Rammenta altresì che lo stesso dottor Romano ha ammesso di aver parlato del contenuto della circolare, prima della sua emanazione, con i più stretti collaboratori del Ministro Bonafede. Pertanto ritiene evidente che quando il ministro Bonafede afferma di non essere stato a conoscenza della predetta circolare stia mentendo, a meno di non ritenere che si circonda di sottoposti che gli tengano nascoste importanti informazioni da loro ricevute. Si domanda inoltre perché il Governo non cerchi di correggere il grave errore commesso, anche aprendosi al contributo dell'opposizione, invece di dimostrare un atteggiamento di chiusura che inevitabilmente inasprirebbero i toni del dibattito sia in Commissione sia in Aula. Considera tale atteggiamento non comprensibile, tanto più che il Governo ha l'evidente volontà di risolvere il problema, essendo addirittura intervenuto con un provvedimento retroattivo, con evidenti profili di incostituzionalità, peraltro prevedendo nella procedura l'intervento di un soggetto terzo. Ribadendo che, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, anche la disposizione

dell'articolo 123 ha comportato la scarcerazione di soggetti detenuti per mafia, nel riconoscere l'onestà intellettuale del collega Verini, lo invita tuttavia ad evitare di coinvolgere sull'argomento il Presidente della Repubblica, la cui firma sarebbe la dimostrazione che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità. Precisa infatti che il Presidente della Repubblica è tenuto a firmare, salvo che non si configuri una palese violazione della Costituzione, rammentando peraltro che la firma del Quirinale è stata posta su due distinti decreti, il n. 28 e il n. 29 del 2020, poi confluiti nell'unico provvedimento dell'esame della Commissione, i cui contenuti è stato ampliato nel corso dell'esame al Senato.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel dichiararsi perplesso per le considerazioni ascoltate, ribadisce comunque la propria disponibilità, già dichiarata nel suo intervento precedente, a valutare con attenzione i temi che l'opposizione ritenga maggiormente sensibili, riconoscendo comunque le prerogative dell'opposizione e il suo diritto a contrastare il provvedimento in Commissione e anche in Assemblea.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario per il suo intervento, fa notare come si tratti di una disponibilità formale e non sostanziale, per la quale occorrono fatti concreti.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI evidenzia che non può dimostrare la disponibilità dichiarata nella sede attuale, dal momento che gli ordini del giorno vengono presentati ed esaminati durante l'esame dell'Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che, se il sottosegretario Ferraresi avesse dichiarato la propria disponibilità già sull'emendamento a sua prima firma 2.12, lo avrebbe ritirato e non avrebbe alzato il tono del confronto, spostandosi dal versante tecnico a quello politico, nell'illustrazione dell'emendamento a sua prima firma 2.13.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nell'evidenziare la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, fa presente al collega Cantalamessa che l'esame degli ordini del giorno avviene in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) a fronte della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ritira l'emendamento a sua prima firma 2.13 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.14.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2-*bis*.1 riferisce di non essere aprioristicamente contraria al contenuto degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto in titolo; tuttavia ritenendo che essi siano scritti male, gli emendamenti soppressivi a sua firma vanno intesi come un invito alla riscrittura. Si augura che sui successivi emendamenti, finalizzati a correzioni di carattere tecnico, possa esserci un proficuo confronto.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-*bis*.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-*bis*.2, che interviene sulle ipotesi di revoca. Invitando ad un maggior rispetto del riparto delle competenze, rileva che il tribunale di sorveglianza è l'unico soggetto competente a valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-*bis*.2.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-*bis*.3, volto a specificare quale sia l'autorità sanitaria regionale che l'autorità giudiziaria deve sentire prima di provvedere. Sottolinea che si tratta di un emendamento tecnico, di buon senso e privo di connotazioni politiche.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) conferma che, in mancanza di una specificazione sull'autorità sanitaria da sentire, si produrrebbe un vuoto normativo che potrebbe dar adito a successive impugnazioni del provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI) aggiunge che non inserire la specifica da lei proposta nella norma, lascerebbe totale arbitrio ai magistrati che resterebbero liberi di decidere sulla base di valutazioni personali.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra il suo emendamento 2-bis.4, volto a sanare un errore tecnico legato all'omissione di un termine per il rilascio delle informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta. Sottolinea che occorre dare tempi certi al magistrato che deve stabilire sulle misure di detenzione. Qualora il giudice provveda infatti alle misure di detenzione, in assenza di parere, da rilasciare in un tempo prestabilito, è prevedibile che possano esserci impugnazioni del provvedimento. Raccomanda quindi l'accoglimento del suo emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Paolini 2-bis.4

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.5, che interviene a sanare quello che, a suo avviso, è uno dei grandissimi *vulnus* dell'ex decreto-legge n. 29 del 2020. La norma infatti non prende in considerazione il colloquio con il difensore in merito all'adeguatezza delle strutture individuate, facendo così venire meno quel sistema di garanzie che l'emendamento intende assicurare. Sottolinea che in mancanza di norme chiare, i tribunali possono comportarsi diversamente e ciò con pregiudizio dei diritti fondamentali dei cittadini, anche se detenuti. Teme che il venir meno di garanzie e regole delle procedure rappresenti la volontà di mettere in atto un processo destrutturante dell'intero sistema giudiziario. Ritenendo

necessaria una maggiore riflessione su temi così importanti, si dichiara mortificata dai tempi ristretti del dibattito che avrebbe meritato tempi più adeguati per la correzione di un decreto, a suo avviso, molto pericoloso. Conclude augurandosi che nessuno dei presenti debba in futuro dover verificare di persona, per un qualche coinvolgimento in un procedimento penale, l'assenza di garanzie per i detenuti.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.5.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.6, finalizzato a prevedere lo svolgimento dell'udienza camerale, con cui si assicura quel contraddittorio che manca nelle disposizioni in esame. Si tratta di uno snodo fondamentale che consente all'accusa e alla difesa di portare le proprie ragioni davanti al giudice, ragioni che in materie importanti come la libertà personale e le questioni di salute non possono essere lasciate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dubita che un provvedimento che annulla le garanzie di difesa sia stato scritto dal Ministero, ma piuttosto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da un pubblico ministero, bramosi di ricondurre agli arresti coloro che erano stati fatti uscire in forza di norme frettolose emanate in seguito all'emergenza Covid. Con la nuova disciplina, però, si fa strage delle garanzie individuali pur di tacitare l'opinione pubblica. Conclude invocando il diritto al giusto processo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alle considerazioni della collega Bartolozzi, che ritiene sacrosante, sottolinea che la norma in esame non lascia alcuno spazio di confronto con la difesa: infatti, indipendentemente dal parere dell'autorità sanitaria, il giudice può decidere a suo totale arbitrio. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento in esame ha una chiara finalità elettoralistica, avendo l'obiettivo di porre rimedio alle scarcerazioni di importanti esponenti della criminalità

organizzata, ma reca evidenti problemi tecnici e soluzioni del tutto inadeguate. Questa approssimazione caratterizza, in realtà, tutta l'azione del dicastero della giustizia, che non è in grado neanche di garantire la necessaria tutela ai magistrati più esposti nella lotta alle mafie, come il dottor Di Matteo e il dottor Gratteri.

A tale riguardo, sottolinea l'esigenza che il Ministro Bonafede si assuma le proprie responsabilità politiche rassegnando le dimissioni, anziché scaricare le colpe sui suoi pur autorevoli collaboratori. Infine, auspica che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno che verrà presentato qualora l'emendamento in esame venga respinto, nella certezza che la Corte costituzionale boccherà la norma proposta dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2-bis.6 e 2-bis.7, nonché gli emendamenti Potenti 2-bis.8 e 2-bis.9.

Giusi BARTOLOZZI (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-bis.10, evidenzia che esso mira a sanare una norma chiaramente *ad personam*, introdotta per evitare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Bonafede. La norma del decreto-legge, infatti, ha un effetto retroattivo volto a sanare l'errore che ha portato alla scarcerazione di numerosi esponenti della criminalità organizzata. Ma tale obiettivo, pur condivisibile, è destinato ad essere bocciato dalla Corte costituzionale, dal momento che viola il principio fondamentale d'irretroattività. Pertanto, l'emendamento corregge questa palese violazione, fissando l'entrata in vigore della norma all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-bis.10 e 2-bis.11.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.01, rileva che esso riproduce il con-

tenuto di un emendamento già presentato in occasione del decreto-legge 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2020: esso mira ad evitare che i condannati al 41-bis possano scontare la pena nella regione di nascita o di residenza. Evidenza che si tratta una misura giurisdizionale per fronteggiare l'allarme sociale conseguente alla condanna per reati di mafia, pienamente condivisa anche dal Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 2-bis.01.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.02, evidenziando che esso recepisce un suggerimento formulato dal collega Miceli in sede di Commissione antimafia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto di astensione della Lega sull'articolo aggiuntivo in esame, precisa che il reato di associazione mafiosa non può mai essere circoscritto ad un preciso ambito territoriale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo a prima firma Bartolozzi 2-bis.02, nonché l'emendamento Bartolozzi 2-ter.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-ter.2, evidenziando che esso ha contenuto analogo ad un emendamento discusso in sede di esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2-bis.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-ter.2 e 2-ter.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-ter.4, sottolineando che esso fissa un termine di 7 giorni per fornire le informazioni relative all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuo-

vamente sottoposto alla custodia cautelare: in tal modo, a suo avviso, l'emendamento consente di evitare i malintesi prodottisi con la circolare del 21 marzo del 2020, che ha lasciato alla discrezionalità dei magistrati e alla velocità ed efficienza degli uffici giudiziari la corretta esecuzione della procedura.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Paolini 2-ter.4 e Bartolozzi 2-ter.5.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2-quinquies.1.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-sexies.1, sottolinea che esso mira ad escludere per i reclusi del 41-bis la possibilità di ricevere visite dai Garanti regionali dei detenuti, lasciando questa facoltà solo ai rappresentanti dell'ufficio del Garante nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 2-sexies.1.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, rilevando che esso mira ad eliminare l'attuale disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a sequestri preventivi e quelli sottoposti a sequestri conseguenti a perquisizioni: rileva, infatti, che solo per i primi è prevista la sospensione dei termini processuali conseguente all'emergenza sanitaria.

Auspica, dunque, che il Governo possa sanare questa distorsione, che costituisce una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione e, come tale, sarà certamente oggetto di un giudizio di legittimità della Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 3.1.

Enrico COSTA (FI) evidenzia che l'emendamento a sua firma 3.2, che interviene sul tema della prescrizione riportando all'applicazione della « legge Or-

lando », costituisce una variante dell'altra proposta emendativa a sua firma sulla prescrizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 3.2 e 3.3, Turri 3.4 e Varchi 3.5.

Ingrid BISA (LEGA) illustra la proposta emendativa Turri 3.6 della quale è cofirmataria. Sottolinea che la stessa è volta a risolvere un errore posto in essere dall'Esecutivo che nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto una disposizione in base alla quale tutte le udienze civili sono rinviate ad una data successiva al 15 aprile del corrente anno. Rammenta che sono successivamente intervenute altre proroghe. Sottolinea che il medesimo articolo 83 prevede che la sospensione delle udienze non operasse in alcuni casi specifici. Tuttavia ritiene che tale norma fosse incompleta e sbagliata in quanto in essa si prevedeva che non vi fosse il rinvio delle udienze con le quali si regolamentava l'affido dei minori e gli obblighi alimentari. Per tale motivo i giudici hanno rinviato a settembre molte udienze relative al diritto dell'assegno di mantenimento. Evidenzia infatti che si parla di questione alimentare solo per l'assegno del coniuge e non per il mantenimento dei figli minori. Con l'articolo 3 del decreto-legge in esame ora la maggioranza intende prevedere l'esclusione dalla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini anche per le cause relative al diritto dell'assegno di mantenimento e per quelle relative all'assegno divorzile. Sottolinea tuttavia la difficoltà nella quale si verrebbero a trovare le parti qualora il giudice avesse già rinviato l'udienza. Evidenzia un'ulteriore problematica sorta nel periodo dell'emergenza COVID relativamente a quei casi in cui un genitore, al quale normalmente il figlio minore era affidato dal tribunale solo per alcuni giorni al mese, ha dovuto partecipare in solido al mantenimento dello stesso, pur contestualmente versando al coniuge l'assegno di mantenimento. L'emendamento in discussione, che ritiene di

buon senso, è volto proprio a risolvere tale situazione. Sottolinea come in una materia così delicata il Parlamento, per non ledere l'articolo 3 della Costituzione, non dovrebbe lasciare la più ampia scelta discrezionale ai magistrati. Nel ricordare infine che la proposta emendativa in esame era stata inizialmente dichiarata inammissibile e che poi è stata reintrodotta a seguito del ricorso presentato dal suo gruppo nel quale si evidenziava che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento la materia era stata introdotta nel testo del decreto-legge, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di rivalutare il proprio parere.

La Commissione respinge l'emendamento Turri 3.6.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.7 che ritiene di puro buon senso e che a suo avviso rimedia ad un errore tecnico in quanto il decreto-legge in esame, nel prevedere che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, consente il deposito di tali atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Sottolinea come la disposizione non preveda per quest'ultima ipotesi che, laddove il difensore o la parte debbano porre rimedio ad un mal funzionamento che non dipende da loro, possano disporre di un termine congruo per sanare eventuali decadenze. Invita quindi i colleghi della maggioranza a votare favorevolmente sulla proposta emendativa in discussione, sottolineando che, se così facessero, presterebbero un buon servizio a tutti gli operatori della giustizia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 3.7 e Costa 3.8.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento

Varchi 3.9, del quale è cofirmatario, identico agli emendamenti Costa 3.10 e Turri 3.11, sottolineando che, qualora tali proposte emendative non venissero accolte, si lascerebbe un eccessivo margine di discrezionalità alla norma che di fatto perderebbe di efficacia.

Enrico COSTA (FI) sottolinea che l'emendamento a sua firma 3.10, identico alle proposte emendative Varchi 3.9 e Turri 3.11, attiene al processo da remoto che è stato introdotto per rispondere ad una emergenza e per il quale è stato previsto un arco temporale determinato. Sottolinea come inizialmente il processo penale da remoto prevedesse che lo stesso si potesse svolgere per tutte le attività processuali e che nessuno degli attori del processo si dovesse trovare nell'aula del tribunale. L'ordinamento prevede che tale tipo di processo si può svolgere solo se il detenuto, che ha commesso determinati gravi reati si trovi nelle condizioni di non poter partecipare agevolmente al processo. Con il primo decreto-legge in materia di emergenza Covid tale tipo di processo è stato previsto per tutti. Rammenta che il suo gruppo parlamentare non si è opposto a tale previsione mentre si è opposto a cambiare lo schema del processo, evidenziando come consentire a tutte le parti di non essere presenti contrasta con i principi di oralità e di concentrazione del dibattimento. In proposito, ricorda che era stato approvato un ordine del giorno in Assemblea che limitava il processo da remoto soltanto ad alcune fasi. Ciò premesso, evidenzia che gli identici emendamenti in discussione sopprimono la possibilità che le parti acconsentano a che le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati i testimoni non possono tenersi con modalità da remoto. Sottolinea infatti come tale diritto non sia un diritto disponibile. Ciò chiarito, fa presente di aver appreso che l'Esecutivo avrebbe predisposto una riformulazione di una proposta emendativa riferita al decreto Rilancio volta ad estendere il processo da remoto oltre i tempi dell'emergenza. Sottolinea in proposito che la Com-

missione giustizia sta in questo momento esaminando un decreto-legge nel quale sono inserite norme in materia di processo da remoto e che pertanto, qualora l'Esecutivo intendesse normare in materia, dovrebbe intervenire in questa sede e non in Commissione Bilancio. Invita pertanto la presidenza a verificare la veridicità dell'informazione sottolineando come, qualora la stessa fosse vera, rappresenterebbe una violazione delle prerogative della Commissione Giustizia. Chiede quindi al rappresentante di Governo di chiarire la questione evidenziando che, se tale riformulazione di proposta emendativa fosse realmente esaminata in Commissione Bilancio, il suo gruppo parlamentare porrebbe in atto un'azione ostruzionistica.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Costa, dichiara di non essere a conoscenza di tale proposta di riformulazione, che ha appreso dal suo intervento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Varchi 3.9, Costa 3.10 e Turri 3.11, nonché gli emendamenti Costa 3.12, 3.13, e 3.14, Turri 3.15, Varchi 3.16 e Turri 3.17. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Turri 3.18 e Varchi 3.19, nonché gli emendamenti Turri 3.20 e 3.21, le identiche proposte emendative Varchi 3.22 e Turri 3.23 e gli emendamenti Tateo 3.24 e Frassinetti 3.25.

Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.26 in materia di incarichi fuori ruolo di magistrati. Sottolinea come, a seguito di alcuni mesi di inattività dei tribunali derivanti dall'emergenza sanitaria, si è creato un aggravio delle loro incombenze. La proposta emendativa è volta a prevedere che fino al 31 dicembre del 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. Ciò premesso, affermando di non aver compreso quale sia la posizione del Governo sulla questione,

dichiara di essere disponibile a ritirare tale proposta emendativa purché l'Esecutivo si impegni ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea sul tema.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'evidenziare la complessità del tema posto dal deputato Costa, si dichiara favorevole a valutarlo in sede di esame degli ordini del giorno da parte dell'Assemblea. Precisa, tuttavia, che la moratoria proposta dall'emendamento Costa 3.26 fino al 31 dicembre 2021, appare piuttosto problematica in considerazione della sua eccessiva lunghezza, ribadendo comunque la volontà di svolgere un ragionamento complessivo sull'istituto e sulla relativa disciplina.

Enrico COSTA (FI), dopo le precisazioni fornite dal sottosegretario, dichiara di voler porre comunque in votazione l'emendamento a sua firma 3.26.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 3.26.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel chiedersi preliminarmente che cosa abbia a che fare il tema dei testimoni e collaboratori di giustizia con il decreto-legge in esame, illustra l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.1. Nel sottolineare che il gruppo della Lega è d'accordo nel merito sulla necessità di salvaguardare le persone che, mettendo a rischio la propria incolumità, consentono una migliore penetrazione del sistema mafioso al fine di contrastarlo, ritiene in primo luogo inopportuno che la disposizione in merito venga introdotta in un provvedimento di urgenza, rammentando in proposito che è all'esame della Commissione Giustizia una proposta di legge che si prefigge di intervenire in maniera organica sull'intera disciplina e sulla quale sono in corso le procedure per un suo trasferimento in sede legislativa. Rileva inoltre la necessità che la disposizione introdotta dalla maggioranza con l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame debba essere integrata, consentendo che la revoca del cambia-

mento di generalità non produca effetto sui familiari del soggetto interessato, non solo quando permangano condizioni di sicurezza personale, ma anche quando sussistano «ragioni non biasimevoli di opportunità». Nell'esprimere la convinzione che maggioranza e Governo decideranno comunque di ritornare sulla questione, evidenzia che a suo parere il decreto-legge in esame è volto essenzialmente a sanare, prima dello svolgimento delle prossime elezioni regionali, il grave errore commesso con la nota del DAP del 21 marzo scorso. Sollecita in conclusione il Governo e la maggioranza almeno a prendere nota per il futuro dei suggerimenti dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Paolini 3-*bis*.1.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2, ritiene incomprensibile la disposizione introdotta dal Governo, che limita temporalmente fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al Covid-19 la possibilità per i familiari del testimone o del collaboratore di giustizia di avanzare istanza affinché il provvedimento di revoca delle generalità non abbia effetto nei loro confronti. Nel domandarsi quale sia la *ratio* di tale disposizione, auspicando un chiarimento da parte del sottosegretario, chiede che anche nell'interesse del Governo venga approvato l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI preannuncia l'accoglimento di un ordine del giorno di analogo contenuto, nel caso in cui il deputato Paolini ritiri l'emendamento 3-*bis*.2.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario, ritira l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 4.1.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.2, volto a estendere al 30 settembre il termine fissato nel provvedimento in esame, ritenendolo eccessivamente stringente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.2 e Varchi 4.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.4, volto ad eliminare un errore tecnico dal testo del provvedimento, evidenziando il rischio che il termine di tre giorni ivi fissato per la comunicazione da parte della segreteria dell'ora e delle modalità di collegamento in caso di discussione da remoto possa risultare insufficiente nel caso in cui tale comunicazione cada in concomitanza con il fine settimana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.4, Turri 4.5, 4.6 e 4.7.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in considerazione dell'assenza del deputato Costa, unico firmatario dell'articolo aggiuntivo 5.03, chiede alla collega Bartolozzi se intenda sottoscriverlo per evitarne la decadenza.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Costa 5.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Costa 5.03 nonché gli emendamenti Varchi 6.1, Turri 6.2, Varchi 6.3 e 6.4, Turri 6.5, Varchi 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12.

Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13, volto a stabilire che i dati raccolti attraverso l'applicazione Immuni siano utilizzati in forma aggregata ed anonima soltanto limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 e che dopo il 31 dicembre 2020 siano cancellati, escludendo la possibilità che siano resi anonimi come previsto dal provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 6.13, Varchi 6.14, 6.15 e 6.16.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costa 6.17 e 6.18; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 6.19, Varchi 6.20, gli identici emendamenti Varchi 6.21 e Mollicone 6.22, gli emendamenti Mollicone 6.23, Varchi 6.24, 6.25 e 6.26, gli articoli aggiuntivi Turri 7.01 e 7.03, nonché l'emendamento Mollicone 7-bis.1.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che le Commissioni I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti) hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, con una e con due osservazioni, mentre le Commissioni XII, XIV e per la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di aver rinunciato ad esprimere il parere sul provvedimento. Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) e il Comitato per la

legislazione esprimeranno il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare di aver erroneamente sottoscritto l'articolo aggiuntivo del collega Costa 5.03, il cui contenuto non condivide. Pur consapevole di non poter ritirare la sua firma nella fase attuale, tiene tuttavia al fatto che di tale circostanza sia dato atto nel resoconto della seduta.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, prende atto della precisazione della collega Bartolozzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Ascari, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.50.**

## ALLEGATO

**DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a) al comma 1, la parola: « 3 » è soppressa.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020. ».*

**1. 1.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a) al comma 1, le parole: « 4, 5 e 7 » sono soppresse.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021. ».*

**1. 2.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a) al comma 1, le parole: « 4, 5 e 7 » sono soppresse.*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020 ».*

**1. 3.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 agosto 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° settembre 2021;*

*al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 31 agosto 2021.*

**1. 4.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;

c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che,

sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonomia valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. ».

b) al comma 2, dopo le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile » e la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le mo-

dalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

*3-bis.* Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.

*3-ter.* Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per

periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.

*3-quater.* Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente. »;

*d)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma *3-bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

*e)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. ».

2. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni co-

municazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3. »;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il ter-

mine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti. »;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.

6-*ter*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

9. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. ».

3. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « non più soggetta a impugnazione » sono aggiunte le seguenti: « e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 »;

c) ai commi 2 e 3, la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

4. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte. ».

5. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis ».

6. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266. ».

7. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti. ».

**1. 5.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;*

c) *dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

« Art. 329-bis. – *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)* – I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversa-

zioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari. »;

b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno »;

c) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

« Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni »;

d) all'articolo 684, le parole: « fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 »;

e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032 ».

**1. 6.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera e), punto 3), il capoverso « comma 6 » è sostituito dai seguenti:

« 6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

2-ter. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

*(Sospensione del corso della prescrizione)*

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difen-

sori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica

un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. ».

**1. 7.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 266-bis del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo ».*

**1. 10.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera g), il punto 1) è soppresso.*

**1. 11.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

**1. 12.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021.*

**1. 13.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;

c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: « 1° gennaio 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione.

**1. 9.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;

c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.

**1. 8.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;

c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° gennaio 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.

**1. 14.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ».

2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 ».

3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi ».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.

**1. 20.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « , fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.

**1. 15.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021.*

**1. 16.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021. ».

**1. 18.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020. ».

**1. 17.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. **19.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, aggiungere infine le seguenti parole: « , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud. ».

1. **21.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. **22.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.*

1. **25.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente comma:

« 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei

pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. ».

**1. 23.** Varchi, Bellucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. »;

b) il comma *1-bis* è soppresso.

**1. 24.** Varchi, Bellucci.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. *1-bis*.

*(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera *d*), numero 2), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite con le seguenti: « , per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale ».

**1. 01.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. *1-bis*.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.*

**1-bis. 1.** Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. *1-ter*.

*(Modifiche alla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Alla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli articoli 123 e 124 sono abrogati.

**1-bis. 01.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: chiede altresì il parere aggiungere la seguente: necessario.*

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo sopprimere le parole: Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: di ventiquattro ore dalla richiesta*

dei predetti pareri, *con le seguenti*: della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente.

- 2. 1.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ventiquattr'ore con le seguenti: settantadue ore.*

- 2. 2.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: ventiquattro, con la seguente: quarantotto.*

- 2. 3.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio. ».

- 2. 4.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:*

2) il nono comma è sostituito dal seguente: « il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati. I permessi concessi ai detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis sono comunicati mensilmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la

sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che proceda e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

- 2. 5.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter, aggiungere le seguenti: al comma 1 la parola: « settanta » è sostituita dalla parola: « settantacinque » e.*

- 2. 6.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter aggiungere le seguenti: al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa » e.*

- 2. 7.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: chiede il parere aggiungere la seguente: necessario.*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.*

- 2. 8.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta con le*

*seguenti*: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza rispettivamente nel termine di due e quattro giorni dalla richiesta.

**2. 9.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera b), le parole: due giorni sono sostituite dalle seguenti: cinque giorni.*

**2. 10.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-quinquies », al secondo periodo, sostituire le parole: di quindici giorni dalla richiesta con le seguenti: di quattro giorni dalla richiesta.*

**2. 11.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo. ».

**2. 12.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso

di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.

**2. 13.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

**2. 14.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 2-*bis*.

*Sopprimerlo.*

**2-bis. 1.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, sopprimere le parole: il magistrato di sorveglianza o.*

**2-bis. 2.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la detenzione domiciliare o il differimento della pena.*

**2-bis. 3.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.*

**2-bis. 4.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.

**2-ter.** Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.

**2-bis. 5.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* Nel corso dell'udienza camerale,.

**2-bis. 6.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**2-bis. 7.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2-bis. 8.** Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Se la decisione del Tribunale non interviene nel termine prescritto il provvedimento di revoca non perde efficacia.

**2-bis. 9.** Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* successivamente al 23 febbraio 2020 *con le seguenti:* dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**2-bis. 10.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**2-bis. 11.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.1.

*(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)*

1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.

**2-bis. 01.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.1.

*(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)*

1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-

ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso l'abitazione situata nella regione in cui è stato commesso il reato di cui al medesimo articolo 41-bis.

**2-bis. 02.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-ter.

*Sopprimerlo.*

**2-ter. 1.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del pubblico ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.

**2-ter. 2.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 2, dopo le parole:* l'autorità sanitaria regionale *aggiungere le seguenti:* dove è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

**2-ter. 3.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.

**2-ter. 4.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* successivamente al 23 febbraio 2020 *con le seguenti:* dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**2-ter. 5.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-quinquies.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* grave.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* è inoltre concessa *con le seguenti:* può essere concessa una volta al giorno.

**2-quinquies. 1.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-sexies.

*Al comma 1, capoverso « 2-quater.2. », sopprimere le parole:* ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.

**2-sexies. 1.** Potenti, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 2-septies.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:

« 3-ter. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cau-

telare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-*bis*. ».

**2-sexies. 01.** Costa, Sisto, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 2-septies.

*(Disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione)*

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza. ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale ».

**2-sexies. 02.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 2-septies.

1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ».

**2-sexies. 03.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:*

Art. 2-septies.

1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: « in violazione di » è aggiunta la seguente: « specifiche ».

**2-sexies. 04.** Costa, Siracusano, Pittalis.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-*bis*) la lettera *b*), n. 2, è così sostituita: « procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale ».

**3. 1.** Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*a-bis)* al comma 4, dopo le parole: « il corso della prescrizione » inserire le seguenti: « , ai sensi di quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, comma 1, numero 1-*bis)* ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis)* L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

*(Sospensione del corso della prescrizione)*

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis)* sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono

fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis)*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ul-

teriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. ».

### 3. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 7, lettera *h)*, dopo le parole: « la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice » sono aggiunte le seguenti: « È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico ».

### 3. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*c-bis)* al comma 7, lettera *f)*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole: « la previsione dello svolgimento delle udienze civili » sono premesse le seguenti: « Con il consenso di tutte le parti, »;

2) dopo le parole: « la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice » sono aggiunte le seguenti: « È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza

scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico ».

### 3. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* 1. dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ».

### 3. 5. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 1, lettera c-bis), dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti commi:*

*7-ter.* Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

*7-quater.* La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 337-*ter* del codice civile, con il ricorso di cui al comma 7-*ter*, è decisa *inaudita altera parte* con decreto motivato

non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

*7-quinquies.* All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

*7-sexies.* I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

**3. 6.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera c-ter), capoverso 11.1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Gli atti depositati entro le 36 ore successive all'accertamento del mancato funzionamento si considerano tempestivamente prodotti nel caso in cui, nel predetto periodo, risultassero spirati i relativi termini di decadenza.

**3. 7.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, sostituire le lettere d), e), f) e g) con la seguente:*

*d) sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.*

**3. 8.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.*

**\* 3. 9.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.*

**\* 3. 10.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.*

**\* 3. 11.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o in camera di consiglio aggiungere le seguenti: alle udienze in cui si effettuano produzioni documentali.*

**3. 12.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 12-quater.2.*

**3. 13.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso 12-quater.2 sopprimere il terzo periodo.*

**3. 14.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il seguente:*

*12-quater.2-bis.* Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

*a)* su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

*b)* previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.

**3. 15.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno

ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio ».

**3. 16.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.1.* Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

*Art. 83-bis.*

*(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo rag-

giunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: « 6-*ter*. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* ».

**3. 17.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

*(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)*

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**\* 3. 18.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

*(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)*

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfetaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

\* **3. 19.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis.1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:

« 15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente

decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ».

**3. 20.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.

*(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)*

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: « nei procedimenti civili » sono inserite le seguenti: « , e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale ».

**3. 21.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.

*(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)*

All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: « pre-

visti dagli articoli 6-*bis* » sono inserite le seguenti parole: « , 6-*ter* ».

\* **3. 22.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

*(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)*

All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: « previsti dagli articoli 6-*bis* » sono inserite le seguenti parole: « , 6-*ter* ».

\* **3. 23.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

1-*quater*. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono inserite le parole: « ; dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

**3. 24.** Tateo, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

*Sopprimere il comma 1-*quater*.*

**3. 25.** Frassinetti, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*quinquies*. Al fine di assicurare l'esplicitamento dei compiti assegnati dalla

legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, per far fronte al sopravvenuto carico di lavoro determinatosi sugli uffici giudiziari per effetto della sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo 2021 a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.

**3. 26.** Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 3-*bis*.

*Al primo comma, capoverso 3-ter, dopo le parole: per l'incolumità personale aggiungere le seguenti: ovvero risultino sussistenti ragioni non biasimevoli di opportunità, anche di natura personale.*

**3-*bis*. 1.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al primo comma, capoverso 3-*quater*, sopprimere le parole: e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19.*

**3-*bis*. 2.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Dopo l'articolo 3-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.1.

1. Per assicurare la piena operatività degli uffici giudiziari del distretto della

Corte di Appello di Trento e in attuazione dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16, « Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari » la regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è autorizzata a ricorrere alle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dal Ministero della giustizia, con oneri a carico della regione medesima.

**3-bis. 01.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Turri.

*(Inammissibile)*

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 4.

*(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)*

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite con « 31 luglio 2020 ». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente

assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la

discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per

ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

**4. 1.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 1, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.*

**4. 2.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « entro il termine per il deposito delle memorie di replica » con le seguenti: « fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica » e le parole: « fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, » con le seguenti: « al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti »;

2) al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: « L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite »;

3) al comma 1, sopprimere il quinto periodo;

4) al comma 1, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza »;

5) al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente periodo: « Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data »;

6) al comma 1, settimo periodo, dopo la parola: « giorno », inserire la seguente: « libero »;

7) al comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: « In alternativa alla discussione », inserire le seguenti: « qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data »;

8) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza »;

9) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato »;

10) al comma 3, sopprimere la parola: « primo ».

**4. 3.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

*Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: cinque giorni.*

**4. 4.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

**4. 5.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:

« Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.

In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente ».

**4. 6.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 4, lettera d) dopo le parole: « trattazione delle udienze » aggiungere le seguenti: « avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati »;

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « senza discussione orale » con le seguenti: « avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati » e sopprimere le seguenti parole: « omesso ogni avviso ».

**4. 7.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia di-

ventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. »

**4. 8.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

**(Inammissibile)**

ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Indennità per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice

procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in « 3.300 » e « 1.800 » unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

\* 5. 01. Costa, Siracusano, Pittalis.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Indennità per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice

procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in « 3.300 » e « 1.800 » unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

\* 5. 02. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Disposizioni temporanee in materia di trattamento dei magistrati onorari)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei magistrati onorari in servizio alla data del 1° maggio 2020.

2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di

concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.

**5. 03.** Costa, Siracusano, Pittalis.

#### ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* hanno installato con le seguenti: installano.

**6. 1.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* su base volontaria *aggiungere le parole:* senza il beneficio di alcuna facilitazione.

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* complementari *con:* integrative;

*b) al comma 3, dopo le parole:* in forma aggregata *sostituire la parola:* o con *la parola:* e;

*c) al comma 6 sostituire le parole:* o resi definitivamente anonimi *con le parole:* a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1;

*d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

*7-bis.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in viola-

zione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

**6. 2.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* Trento e di Bolzano, *inserire le seguenti:* nonché le competenti Commissioni parlamentari.

**6. 3.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta COVID-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

**6. 4.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole:* la geolocalizzazione dei *aggiungere le seguenti:* dispositivi mobili dei.

**6. 5.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* adeguate ad evitare il rischio di *con le seguenti:* volte ad assicurare la non.

**6. 6.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola:* anche *e dopo le parole:* al trattamento *aggiungere le seguenti:* e comunque non oltre 30 giorni,

**6. 7.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche.*

- 6. 8.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.*

- 6. 9.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.*

- \* 6. 10.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.*

- \* 6.11.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, dopo le parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole da: salva la possibilità fino alla fine del comma con le seguenti: e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza*

- 6.12.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: limitatamente comunque al periodo previsto nel successivo comma 6 del presente articolo e successivamente i dati personali trattati devono essere cancellati.*

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.*

- 6. 13.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.*

- 6. 14.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.*

- 6. 15.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati, raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.*

- 6. 16.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ne è in ogni caso escluso qualsiasi utilizzo per finalità giudiziarie.*

- 6. 17.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 5 sostituire le parole:* esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale *con le seguenti:* esclusivamente con infrastrutture e server collocati sul territorio nazionale.

*Conseguentemente dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il fornitore dei server e delle infrastrutture dichiara all'avvio della fornitura la conformità delle procedure adottate a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante « Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) », a prevalenza su qualsiasi altra disposizione di paesi esteri non soggetti all'ambito di applicabilità delle norme sopra citate.

**6. 18.** Costa, Siracusano, Pittalis.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene individuato attraverso una procedura a evidenza pubblica come da normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di salvaguardare la sovranità digitale italiana.

**6. 19.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**6. 20.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 6 sopprimere le parole:* o resi definitivamente anonimi.

**\* 6. 21.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 6 sopprimere le parole:* o resi definitivamente anonimi.

**\* 6. 22.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il soggetto responsabile della politica di cancellazione e anonimizzazione dei dati è il Ministero della salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'articolo 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**6. 23.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.

**6. 24.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5000 a 20.000 euro.

**6. 25.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*  
**6-bis.** Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).

**6. 26.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

#### ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### Art. 7-bis.

*(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis*). Le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*). Le disposizioni di cui alla lettera *g-bis*) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente ».

**7. 01.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Ta-teo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### Art. 7-bis.

*(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)*

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici. ».

*b)* al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. ».

*c)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che

consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. ».

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto

decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psichiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendola sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in

cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

**7. 02.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)*

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non infe-

riore a sessanta giorni entro cui adempiere.

**7. 03.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)*

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità,

a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

5. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

**7. 04.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)*

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

**7. 05.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*(Inammissibile)*

ART. 7-bis.

*Al comma 4, sostituire le parole: sessanta con la seguente: trenta.*

**7-bis. 1.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.